



Data di pubblicazione: 24/09/2019

Nome allegato: *Allegato 9 - Schema di Contratto.pdf*

CIG: 7955924C2B;

Nome procedura: *Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., celebrata mediante SDAPA su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento di "Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell'INPS sul territorio nazionale".*

Procedura, celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei "Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell'INPS sul territorio nazionale".



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CENTRALE ACQUISTI

Allegato 9 al Capitolato d'Oneri

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura, celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei "Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell'INPS sul territorio nazionale".

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

per l'affidamento dei "Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell'INPS sul territorio nazionale"

C.I.G. n. 7955924C2B

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott., nato a il, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...]

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

- a)** a mezzo di Determina a Contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha avviato una procedura da celebrarsi attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento dei "**Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell'INPS sul territorio nazionale**" (da qui in poi, la «**Fornitura**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e nei relativi Capitolati, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b)** gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.inps.it;

- c)** a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale Acquisti e Appalti, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];
- d)** l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- e)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- f)** a mezzo fideiussione [bancaria] [assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di Euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- g)** Fornitore ha costituito apposita garanzia assicurativa, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che il Fornitore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto, con massimale pari a € [...];
- h)** ai sensi dell'art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- i)** trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. 50/16, ai sensi del comma 10°, lett. b), del medesimo articolo;
- j)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Normativa e atti di riferimento)

1. Il Fornitore [...], come in atti rappresentato, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il servizio di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti di gara, dal Capitolato d'Oneri allegato alla lettera di invito e dai relativi allegati (quali: Capitolato Tecnico generato dal Sistema con relative Schede Attività e Frequenze, Fascicolo Anagrafica e Canoni, Documento Tecnico Integrativo dell'AS, ecc.) nonché dall'Offerta (tecnica ed economica) presentata dal Fornitore in data [...], atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il Fornitore [...] si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con Determinazione n. 5 del 31/01/2018, pubblicato sul sito dell'INPS sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Si dà atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Ordine di validità dei documenti)

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:
 - a) Capitolato d'oneri e Capitolato Tecnico istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. nonché per l'Appalto Specifico: la Lettera d'invito generata dal sistema, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico generato dal sistema e relativi allegati (quali: Fascicolo Anagrafica e Canoni, Documento Tecnico Integrativo dell'AS, ecc.);
 - b) Contratto;
 - c) Offerta (tecnica ed economica) presentata dalla Ditta. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole all'Istituto.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento dei "Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – UPS - presso gli immobili strumentali dell'INPS sul territorio nazionale", come meglio dettagliati negli atti di cui all'art. 2 del presente Contratto.

2. Il Servizio sarà eseguito presso gli immobili strumentali dell'Istituto di cui all'allegato 4 al Capitolato Tecnico, denominato "Anagrafica sedi UPS".
3. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte negli atti di cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo del presente Contratto è complessivamente pari ad € (Euro/.....), IVA esclusa, da intendersi quale limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna a prestare il Servizio nell'ambito del Contratto, come risultante dall'Offerta formulata in sede di gara, e risulta suddiviso come segue:
 - Manutenzione preventiva programmata (MPP): €;
 - Manutenzione su condizione (MSC): €;
 - attività extra canone: €;
 - Servizi di presidio manutentivo: €;
 - Oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 40.043,70;
2. Il Servizio complessivamente considerato (Servizi di manutenzione MPP e MSC computati a canone), come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, verrà remunerato a corpo, sulla base del canone mensile offerto dall'Aggiudicatario per le Attività Ordinarie.
3. Le Attività Straordinarie verranno remunerate a misura ricorrendo all'Extra Canone, entro un massimale complessivo pari a € [.....]. La corresponsione di importi Extra Canone sarà possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo offerto dal Fornitore.
4. Il Servizio di Presidio Tecnologico sarà calcolato per ogni giorno di servizio effettivo prestato e remunerato a misura fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo pari a € [.....].
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € [...] (Euro [...]),

come meglio descritti nel **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato al Capitolato d'Oneri.**

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.

Art. 6 (Durata del Contratto)

Il Servizio avrà una durata di **48 (quarantotto) mesi, naturali e consecutivi**, a decorrere dalla **data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione** da parte del Fornitore.

Art. 7 (Prezzi e condizioni economiche della fornitura)

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto delle condizioni economiche indicate in sede di offerta, dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
2. I prezzi offerti sono sempre vincolanti per il Fornitore e sono intesi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA (ove dovuta).
3. I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 8 (Variazione del servizio: estensione, riduzioni e sospensioni)

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice per variazione (sia in aumento che in diminuzione) nei servizi previsti dal Capitolato d'Oneri che si rendono necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che non alterano la natura generale del contratto. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera nel limite fissato dall'art. 106 comma 12 (quinto d'obbligo).
2. L'Istituto si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
3. L'opzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, anche parzialmente, in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a. le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b. le eventuali parti di Servizio eseguibili;
 - c. le prestazioni già effettuate;
 - d. le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - e. i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
5. L'Istituto si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
6. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
8. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
9. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.
10. Per tutto quanto non previsto si rinvia a quanto riportato sul Capitolato d'Oneri e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 9 (Cauzione definitiva - Garanzie)

1. Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto al par. 16 del Capitolato d'Oneri.
2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la Ditta ha costituito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto al par. 16.1 del Capitolato d'Oneri, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° _____, rilasciata il ____/____/_____ dalla _____, dell'importo di € _____, ____ pari al _____, ____ % del valore del contratto, al netto dell'Iva.
3. L'Istituto, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla

nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, il Fornitore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
6. A copertura dei rischi derivanti dalla corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto (responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi oggetto contratto d'appalto), il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del Codice secondo quanto previsto al par. 16.2 del Capitolato d'Oneri, rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
7. La polizza assicurativa contiene espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevede anche quanto previsto al par. 16.2 comma 2 del Capitolato d'Oneri.
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (in caso di RTI).

Art. 10 (Penalità)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le penali previste dall'"Allegato G – SLA e penali", al Documento Tecnico Integrativo dell'AS.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
4. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 11, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso il Fornitore, alla quale il Fornitore medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione.
7. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
8. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti

alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

9. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11 (Recesso - Risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, il Fornitore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
4. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, le seguenti ipotesi:
 - a. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 - b. in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
 - c. qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'Istituto;
 - d. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - e. applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
 - f. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - g. attivazione di Convenzione CONSIP avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle in oggetto, cui la medesima stazione appaltante decida di aderire, sempre che la predetta Convenzione risulti più vantaggiosa per l'Istituto;
 - h. cessione della Ditta Aggiudicataria, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta Aggiudicataria, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
 - i. violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.
5. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Istituto, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale

volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'Istituto che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

Art. 12 (Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni)

1. La ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.
2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

Art. 13 (Obblighi del Fornitore)

1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici; per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
2. Il Fornitore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
4. Il Fornitore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
8. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati.
9. Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.
10. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

11. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
12. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
13. Il personale del Fornitore accederà alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
14. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività delle sedi dell'Istituto. A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione comunicherà le necessarie informazioni al Fornitore in sede di predisposizione **del POI**. È in ogni caso facoltà del Direttore dell'Esecuzione modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate a fronte di esigenze legate al regolare funzionamento dell'immobile, previo necessario e congruo preavviso al Fornitore secondo tempi e modalità da concordarsi e specificare nel POI.
15. In sede di predisposizione del POI, il Fornitore dovrà specificare l'orario e il calendario di apertura dei locali in cui si svolgono le attività del servizio. Il Fornitore sarà pertanto tenuto ad eseguire le attività secondo il programma riportato nel POI.
16. Eventuali modalità e tempi non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito, nel Capitolato d'Oneri, nei Capitolati CONSIP, o nei relativi allegati, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
17. Il Fornitore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
18. Per tutta la vigenza contrattuale il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
19. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

20. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
21. Il Fornitore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
22. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
23. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia agli allegati del presente Contratto.

Art. 14 (Cessione del contratto - Cessione del credito)

1. Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo.
2. Il Fornitore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione.

Art. 15 (Subappalto)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, il Fornitore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
2. In caso di subappalto si applicano tutte le norme dettate dai vari dispositivi di legge vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016, Linee Guida A.N.A.C., D.Lgs. 276/2003, D.L. n. 69/2013, D.Lgs. 81/2008, ecc.).

Art. 16 (Procedure di affidamento in caso di Fallimento, Recesso o Risoluzione del Contratto)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 17 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal **R.U.P. Ing. Giovanni Stalio**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto (**DEC**) è l'**Ing. Aldo Rocco Palmieri**.
3. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto è individuato [.....] in qualità di Referente Unico per il Fornitore.
4. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo PEC o mail ai seguenti indirizzi:

Per il Fornitore

[...]

Via [...],[Città] [C.A.P.] n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

pec [...] e-mail [...]

Per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via [...],[Città] [C.A.P.] n. [...]

Alla c.a. del [...], Fax 06 59.05.42.40

pec [...] e-mail [...]@inps.it

5. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
6. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo al Fornitore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, con le forme e le modalità di cui al paragrafo 6.2.3 del Capitolato Tecnico CONSIP.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con il Fornitore, redige apposito verbale, contenente:
 - a) il dettaglio della consistenza degli impianti dell'Amministrazione presi in carico dall'Appaltatore;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore, per la prestazione del Servizio, in comodato d'uso per lo svolgimento delle attività previste (per esempio locali) nei Contratti di Fornitura;
 - c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il Verbale di Avvio dell'Esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
4. Il Fornitore controfirmando per accettazione il Verbale di Avvio dell'Esecuzione, sarà costituito custode dei suddetti beni all'uopo indicati nel Verbale stesso e assumerà l'obbligo formale di prendersene cura e di mantenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

Art. 19 (Verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
4. Il R.U.P. o il Direttore dell'Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del Contratto;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
5. La verifica di conformità è avviata entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal medesimo termine.
6. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione al Fornitore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
7. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
8. La verifica di conformità è effettuata, previo avviso dato al Fornitore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire:
 - in corso d'opera, a discrezione della Stazione Appaltante;
 - in sede di conclusione delle prestazioni (a canone o extra-canone) di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
9. Il Fornitore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si

provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore.

10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
11. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
12. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni del Fornitore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
13. All'esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Art. 20 (Fatturazione e pagamenti)

1. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel periodo di riferimento.
2. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura trimestrale posticipata, dopo l'approvazione del Verbale di Controllo nei modi e nei termini di cui al paragrafo 5.2.1.3. Verbale di Controllo del Capitolato Tecnico CONSIP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La contestazione successiva all'emissione da parte della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
3. Per attività e servizi manutentivi non compresi nel canone affidati mediante ordini di intervento di volta in volta autorizzati dalla Stazione Appaltante, il pagamento avverrà alla fine di ciascuno di essi, dietro presentazione di regolare fattura dopo che ne sia stata accertata l'esecuzione nei modi e nei termini di cui al paragrafo 5.2.1.4. Scheda Consuntivo Intervento del Capitolato Tecnico CONSIP e verificata l'eventuale dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. La contestazione successiva all'emissione da parte della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, usando il codice univoco IPA: **UF5HHG**.
6. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto sono concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
7. Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
8. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
9. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
10. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
11. In riferimento ai commi 15° e 16° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
12. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
13. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
14. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
15. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Operatori Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*),

convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

- b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 23 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 24 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 25 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è [...] in qualità di R.U.P.;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - e) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione

del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato E del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 26 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito, del Capitolato, del Bando e dei Capitolati Consip, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto:

Art. 1 (Normativa e atti di riferimento), Art. 2 (Ordine di validità dei documenti), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Caratteristiche generali e tecniche dei servizi e prodotti); Art. 5 (Ammontare del contratto), Art. 6 (Durata del contratto), Art. 7 (Prezzi e condizioni economiche della fornitura), Art. 8 (Variazione del servizio: estensione, riduzioni e sospensioni), Art. 9 (Cauzione definitiva - Garanzie); Art. 10 (Penalità), Art. 11 (Recesso - Risoluzione del contratto), Art. 12 (Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni), Art. 13 (Obblighi del Fornitore), Art. 14 (Cessione del contratto - Cessione del credito), Art. 15 (Subappalto), Art. 16 (Procedure di affidamento in caso di Fallimento, Recesso o Risoluzione del Contratto), Art. 17 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 18 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 19 (Verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 20 (Fatturazione e pagamenti), Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Spese), Art. 24 (Foro competente), Art. 25 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 26 (Varie).

Roma, _____

L'APPALTATORE